



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Marcello Spadone, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola, Maria
Virzo, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Mazzola in Roma, via
Tacito, 50;

contro

il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Francesca Riglietti, Pierluigi D'Errico, Ruggero Piazzolla non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di non ammissione alle prove orali e di esclusione dalle

selezioni al concorso interno a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministero dell'Interno del 24.09.2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che il ricorrente ha rinunciato nel corso della camera di consiglio all'istanza cautelare;

Ravvisata comunque la necessità di acquisire dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza i seguenti documenti:

- a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica;
- b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi inclusa la relazione conclusiva;
- c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Ritenuto, contestualmente, di dover autorizzare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del

gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi contro interessati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dà atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio come da motivazione.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Mattei

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO